

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l'indebita percezione

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (*seconda ricevuta*), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all'articolo 25 ([in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776](#)) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la **regolarizzazione spontanea** nel caso rilevano di aver erroneamente percepito il contributo. Per tale ultima ipotesi, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 ([in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag.](#)

[779\)](#), al punto 6, è stato stabilito che:

- **le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato** non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **esclusa la compensazione ivi prevista**;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, **anche a seguito di rinuncia**, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 17 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con [risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020](#), per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"8077" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**;
- **"8078" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**;
- **"8079" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**.

In sede di compilazione del modello "*F24 ELIDE*", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*",

indicando:

- nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:
 - nel campo *“tipo”*, la lettera *“R”*;
 - nel campo *“elementi identificativi”*, nessun valore;
 - nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
 - nel campo *“anno di riferimento”*, l'anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato *“AAAA”*;
 - nel campo *“importi a debito versati”*, l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Si ricorda che nelle istruzioni per la predisposizione dell'istanza per il riconoscimento del contributo è stato specificato che *“Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).”*

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza

previsto. La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it."

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020](#), con oggetto: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL "RILANCIO" – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. *Rilancio*) – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020